Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 23 novembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del R. Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 28 giugno 1938-XVI, ha disposto che venga radiato dai Ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Morici Gioacchino fu Emanuele.

(4431)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1750.

Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare il piano di ampliamento di Udine;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Udine.

Un esemplare del detto piano costituito da 16 planimetrie in scala munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' approvato il regolamento (allegati *A* e *B*) annesso al presente decreto contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento vistato dal Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Achivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano generale di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Udine provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Udine a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, e col Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale paesistica ed artistica.

Art. 3.

Per la occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quello della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Udine preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione e ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche, di cui al su detto regolamento ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Qualora nel termine fissato dal Comune non sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato, ma uno o più di detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione o forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area di proprietà degli altri con le norme del presente decreto-legge e del decreto che approva il piano particolareggiato.

Tra i più interessati che si obbligano come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che riuniti in Consorzio o singolarmente siano proprietari della maggiore superficie comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con normali mezzi di indagine.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata in base alla media fra il valore venale e l'imponibile agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Qualora l'imponibile netto non risulti dai libri censuari o per esenzioni fiscali o perchè gli immobili da espropriare siano rustici oppure destinati all'industria e quindi soggetti a

ricchezza mobile, il comune di Udine dovrà chiederne all'Ufficio delle imposte la determinazione alla data del presente decreto, se trattasi di stabili costruiti antecedentemente, od a quella della licenza di abitabilità, se sorti posteriormente.

Contro la determinazione del reddito fatta dall'Ufficio delle imposte, l'interessato può esperire gli stessi ricorsi concessi dalle leggi vigenti per l'accertamento del reddito ai fini delle imposte sui fabbricati, osservati i termini e le forme all'uopo stabiliti nelle leggi medesime.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal piano regolatore e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che, direttamente od indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 11.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure, seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo. Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Udine in seguito a richiesta del comune di Udine dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Udine, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'mporto della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 5 del presente decreto.

Art. 8.

Il comune di Udine è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e dalle leggi speciali successive.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 10.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 11.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata. Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella determinazione podestatile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 12.

Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso di immobili al comune di Udine per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale approvato con il presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di L. 20 per ogni atto ed ogni trasferimento.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di anni dieci a decorrere dal presente decreto.

Art. 13.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 78 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. **1751.**
Istituzione della forza in congedo della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1488;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per la Milizia portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2132, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni all'art. 14 del citato R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, nonchè di istituire il ruolo della forza in congedo di detta Milizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 14 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito in legge 14 giugno 1928, n. 1488, è abrogato e sostituito col seguente:

« Art. 14. — Il personale militare della Milizia portuaria è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre Forze armate dello Stato, esclusa la Regia marina, eccezione fatta per quei soli militari che abbiano prestato servizio di leva o volontario nelle sole categorie marinai e fuochisti del Corpo Reale equipaggi marittimi ».

Art. 2.

Servizi in caso di guerra. — In tempo di guerra la Milizia portuaria disimpegnerà anche gli speciali servizi che le saranno attribuiti dai Ministeri militari e dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Sono istituiti i ruoli della forza in congedo (ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi) della Milizia portuaria.

Art. 4.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia portuaria è così costituito:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali della riserva.

Art. 5.

Gli ufficiali di complemento della Milizia portuaria, con le norme da stabilirsi nel regolamento, possono essere tratti:

1) dagli ufficiali già in servizio permanente effettivo nella Milizia portuaria che abbiano cessato di farne parte in seguito a dimissioni o dispensa dal servizio non originata però da motivi disciplinari, dopo avervi prestato almeno tre anni di servizio;

2) dagli ufficiali di complemento in congedo del Regio esercito che risultino laureati degli istituti superiori navali, in scienze economiche o commerciali, od in giurisprudenza;

3) dai marescialli della Milizia portuaria che dopo aver prestato non meno di 12 anni di servizio, dei quali almeno 8 con il grado di sottufficiale, lascino la Milizia portuaria per motivi non disciplinari, semprechè superino un esperimento pratico da stabilire nel regolamento e, per coloro che non fossero in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito, anche un apposito esame di cultura generale.

Art. 6.

Agli ufficiali di complemento della Milizia portuaria nominati in base al n. 2 dell'art. 5 verrà attribuito il grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito all'atto del passaggio nei ruoli della Milizia portuaria.

Agli ufficiali di complemento nominati in base al n. 3 dell'art. 5 verrà attribuito il grado di sottocapomanipolo.

Art. 7.

Gli ufficiali della Milizia portuaria dimissionari, dispensati od esonerati dal servizio, che abbiano già rivestito il grado di ufficiale di complemento nel Regio esercito, i quali non siano riconosciuti, dalle competenti autorità, in possesso dei requisiti tecnici necessari per ottenere la iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento della Milizia portuaria, saranno passati nei ruoli del Regio esercito, previo benestare del Ministero della guerra.

Detti ufficiali riammessi nei ruoli degli ufficiali in congedo nel Regio esercito, vi entreranno con il grado rivestito all'atto della loro ammissione nella Milizia portuaria; avranno diritto di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento al grado superiore, secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 8.

I limiti di età per gli ufficiali di complemento della Milizia portuaria saranno quelli vigenti per gli ufficiali di complemento del Regio esercito.

Art. 9.

Gli ufficiali della riserva della Milizia portuaria sono tratti:

1) dagli ufficiali che cessino dal s.p.e. per infermità o perchè non idonei agli uffici del grado o perchè esclusi definitivamente dall'avanzamento;

2) dagli ufficiali di complemento della Milizia portuaria che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per tale categoria di ufficiali, salvo che non siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare;

3) dagli ufficiali collocati a riposo.

Art. 10.

Gli ufficiali della riserva della Milizia portuaria cessano di appartenervi, conservando il grado e la relativa uniforme:

a 78 anni se ufficiali generali;

a 70 anni se ufficiali superiori;

a 68 anni se ufficiali inferiori.

Art. 11.

Il numero degli ufficiali della riserva è illimitato; quello degli ufficiali di complemento è limitato a 30.

Art. 12.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia portuaria è di 2440 uomini i quali saranno indisponibili per il Regio esercito.

Detta forza sarà costituita dai sottufficiali, militi scelti e militi che hanno cessato di appartenere alla Milizia portuaria, semprechè vi abbiano prestato non meno di tre anni di servizio e non ne siano stati allontanati per motivi disciplinari o perchè riconosciuti permanentemente inabili al servizio. Della forza in congedo della Milizia portuaria potranno anche far parte quei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra coloro che abbiano compiuto il 39° anno di età e posseggano i particolari requisiti che saranno stabiliti dal regolamento. Saranno esclusi: alpini, specializzati di artiglieria e genio, radiotelegrafisti di qualsiasi arma o specialità, gli appartenenti al Corpo automobilistico e alla fanteria carrista, gli specializzati del servizio chimico.

Art. 13.

L'onere derivante da eventuali richiami degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia portuaria graverà sui capitoli di spesa del personale della Milizia portuaria.

Art. 14.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, si provvederà alla emanazione delle norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Regio decreto-legge. L'emanazione di detto decreto Reale sarà effettuata con le forme prescritte dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. 1752.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria della Neve, in Tagliata, frazione del comune di Fossano (Cuneo).

N. 1752. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fossano (Cuneo) in data 15 marzo 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Neve, in Tagliata, frazione del comune di Fossano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. 1753.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Istituto internazionale Edoardo Agnelli », in Torino.

N. 1753. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Istituto internazionale Edoardo Agnelli » con sede a Torino, corso Stupinigi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. 1754.

Riconoscimento, agli effetti civili, della temporanea unione della parrocchia di Santa Maria a Gregnano in Cairese a quella dei Santi Giacomo e Cristoforo, in Montalone (Arezzo).

N. 1754. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sansepolcro (Arezzo) in data 15 ottobre 1937-XV, relativo alla temporanea unione della parrocchia di Santa Maria a Gregnano in Cairese a quella dei Santi Giacomo e Cristoforo, in Montalone (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. 1755.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di San Biagio, in Canicattì.

N. 1755. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 21 aprile 1934-XII, relativo alla erezione della parrocchia di San Biagio in Canicattì.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI, n. 1756.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice, in Roma.

N. 1756. R. decreto 11 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 25 marzo 1932, relativa alla erezione in Roma della nuova parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice in via Tuscolana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1938-XVII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1938 XVI, n. 1757.

Accordo economico collettivo per la disciplina della vendita delle specialità medicinali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206;

Visto l'accordo economico collettivo per la vendita delle specialità medicinali, stipulato a Milano in data 4 febbraio 1938-XVI, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici, la Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti chimici e il Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;

Visto il parere espresso dalla Corporazione della chimica, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto l'art. 11 della predetta legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

E' pubblicato l'unito testo di accordo economico collettivo per la vendita delle specialità medicinali, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1938-XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Accordo economico fra industriali, grossisti e farmacisti per la disciplina della vendita delle specialità medicinali

L'anno 1938-XVI, addì 4 febbraio a Milano presso la sede della Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici, tra la Federazione suddetta rappresentata dal suo presidente S. E. Nicola Parravano assistito dai signori: on. Morselli, dott. Cocca, dott. Cassia, dott. Bertelli, avv. Mancini, dott. Pagani, dott. Bertarelli, dott. Negri, prof. Baruchello, avv. Vidotto; e la Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti chimici rappresentata dal suo presidente gr. uff. Mario Falabella assistito dai signori: dott. Russi, dott. Fumi, cav. Farina, cav. Santori, avv. D'Antona; e il Sindacato nazionale fascista dei farmacisti rappresentato dal suo commissario prof. Adriano Valenti, assistito dai signori: dott. Fernando Gazzetti e dott. Colombo, si è addivenuti alla stipulazione del seguente accordo economico inteso a disciplinare i rapporti fra le tre categorie suddette per quanto riguarda la vendita delle specialità medicinali.

Art. 1.

Nell'intento di disciplinare i rapporti economici fra le categorie interessate alla produzione e vendita delle specialità medicinali, le parti stipulanti, riportandosi a quanto è indicato nell'art. 125 testo unico leggi sanitarie, con il presente accordo fissano i prezzi di vendita fra produttori, grossisti e farmacisti, facendo base il prezzo segnato sull'etichetta.

Art. 2.

A cura della Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti chimici verrà compilato un elenco autorizzato dei grossisti in specialità medicinali, elenco che verrà periodicamente aggiornato d'accordo con la Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici ed il Sindacato nazionale fascista dei farmacisti, perchè i loro federati lo riconoscano come norma per la identificazione dei grossisti.

Art. 3.

Gli industriali fissano i loro listini per le vendite ai farmacisti con lo sconto del 28 % sul prezzo al pubblico indicato in etichetta, al lordo della tassa scambio, e quelli per la vendita ai grossisti con lo sconto del 34 % sul prezzo al pubblico, indicato in etichetta, al lordo della tassa scambio. Base pagamento in ambo i casi per contanti netto a 30 giorni netto data fattura. I grossisti per le vendite effettuate ai farmacisti dovranno praticare lo sconto del 23,65 % sul prezzo di vendita al pubblico al netto di tassa scambio.

Art. 4.

I maggiori sconti in atto praticati dai produttori possono essere mantenuti e non devono essere sorpassati, e saranno ripartiti tra grossisti e farmacisti nella stessa proporzione fissata dall'articolo precedente, con l'obbligo anche per il grossista di rispettare tali proporzioni nelle vendite ai farmacisti.

Art. 5.

Per quanto riguarda imballi e trasporti:

a) per la vendita dall'industriale al grossista la merce per spedizioni non inferiori a 100 pezzi si intende franca di imballo e trasporto col mezzo più economico come di consuetudine;

b) per le vendite al farmacista effettuate sia dall'industriale che dal grossista la merce si intende franca di imballo e di trasporto col mezzo più economico, quando l'importo delle singole spedizioni non sia inferiore a 500 lire. Qualora l'importo della fornitura sia inferiore a tale somma, sarà fatta la spedizione in porto assegnato e sarà riconosciuto un accredito in fattura nella misura del 0,50 % a titolo di contributo per le spese di trasporto.

Art. 6.

I grossisti si impegnano di rispettare nelle vendite ai farmacisti lo sconto fissato dall'art. 3, di non sorpassarlo e di non diminuirlo. Nei casi previsti dall'art. 4 i grossisti sono obbligati a mantenere gli sconti nella stessa proporzione,

In caso di inadempienze accertate portanti la cancellazione dall'elenco autorizzato dei grossisti, la Federazione dei commercianti dovrà dare notizia di tale avvenuta cancellazione alla Federazione degli industriali.

Art. 7.

Gli industriali si impegnano, salvo le eccezioni considerate nel comma seguente, di osservare nei rifornimenti diretti ai farmacisti lo sconto per questi fissato nell'art. 3 del presente accordo.

Gli industriali potranno, a parziale deroga di quanto previsto nel comma precedente:

a) concedere al farmacista in taluni casi eccezionali conseguenti a necessità di propaganda, un maggiore sconto fino al limite massimo del 3 %, esclusa ogni forma di compenso in natura;

b) concedere alle farmacie riconosciute dalle tre Organizzazioni di eccezionale importanza per notevole volume di acquisti e per consuetudine esistente, lo sconto praticato al grossista, a condizione che esse si impegnino a non utilizzare tali maggiori sconti a scopo di concorrenza. L'elenco di queste farmacie sarà compilato d'accordo fra le Organizzazioni firmatarie;

c) quando l'industriale a scopo di eccezionale propaganda, o regionale o stagionale, stabilisca a favore del farmacista direttamente da lui rifornito uno sconto più elevato di quello normale, dovrà concedere al grossista lo stesso sconto, con l'impegno da parte del grossista di riversare tale sconto integralmente al farmacista.

Art. 8.

Le categorie interessate debbono denunciare le eventuali infrazioni al presente accordo, ai fini della applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163, salve le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni sindacali di categoria.

Sono costituite Commissioni regionali composte da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni interessate, nominate dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali. Esse hanno l'obbligo di procedere agli accertamenti ed istruttorie concernenti le infrazioni del presente accordo e di riferire alle organizzazioni centrali, che d'accordo prenderanno i provvedimenti del caso.

Art. 9.

Il presente accordo entra in vigore il 10 febbraio 1938-XVI. Esso potrà essere disdetto da una delle parti firmatarie con tre mesi di preavviso.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. *la Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici*
MORSELLI

p. *il Sindacato nazionale fascista dei farmacisti*
VALENTI

p. *la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti chimici*
FALABELLA

Visto, *il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
ANSELMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 228

del 19 novembre 1938-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,40
Francia (Franco)	50,10
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,82
Cecoslovacchia (Corona)	65,10
Danimarca (Corona)	3,991
Germania (Reichsmark)	7,61
Norvegia (Corona)	4,4915
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	357,15
Portogallo (Scudo)	0,8113
Svezia (Corona)	4,605
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,9285
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,22
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,30
Id. 3,50 % (1902)	71,925
Id. 3,00 % Lordo	51,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,725
Id. Id. 5 % (1936)	95,10
Rendita 5 % (1935)	95 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,45

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le Società cooperative sottoindicate non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1. — Società anonima cooperativa « Fonditori Meccanici Tolentino », Tolentino (Macerata), costituita il 13 agosto 1932, D. T. 1° settembre 1932, R.S. 518.

2. — Società anonima cooperativa « Case Popolari », Guastalla (Reggio Emilia), costituita il 19 maggio 1910, e 26 luglio 1910.

3. — Società anonima cooperativa « Autotrasporti Combattenti », Casciano di Murlo (Siena), costituita il 15 marzo 1934, D. T. 28 marzo 1934, R.S. 484.

4. — Società anonima cooperativa di consumo, Campo di Tartano (Sondrio), costituita il 26 ottobre 1930, D. T. 3 dicembre 1930, R.S. 479.

5. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra pittori carenatori picchettini « Filippo Corridoni », La Spezia, costituita il 13 marzo 1930, R.S. 309.

6. — Società anonima cooperativa di lavoro fra i birocciai « L'Italica », San Giorgio Jonico (Taranto), costituita l'11 maggio 1932, D. T. 3 giugno 1932, R.S. 1033.

7. — Società anonima cooperativa « Delfino » fra impiegati e pensionati dello Stato e parastatali, Taranto, costituita il 24 settembre 1933, D. T. 14 ottobre 1933, R.S. 1049.

8. — Società anonima cooperativa « Il Forno », Taranto, costituita il 17 giugno 1933, D. T. 22 luglio 1933, R.S. 1112.

9. — Società anonima cooperativa provinciale per la coltivazione e lavorazione dei tabacchi orientali nella provincia Jonica, Taranto, costituita il 16 maggio 1933, D. T. 16 luglio 1933, R.S. 1100.

10. — Società anonima cooperativa di consumo fra ex combattenti, Santa Maria della Rovere (Treviso), costituita il 6 febbraio 1934, D. T. 2 marzo 1934, R.S. 1140.

11. — Società anonima cooperativa di lavoro fra falegnami di Treviso, Treviso, costituita il 7 gennaio 1932, D. T. 25 gennaio 1932, R.S. 1077.

12. — Società anonima cooperativa cassanese, Cassano Magnago (Varese), costituita il 21 febbraio 1934, D. T. 9 marzo 1934, R.S. 2932.

13. — Società anonima cooperativa « Facchini Portabagagli e Merci Varie Nuovo Piazzale S. Chiara », Venezia, costituita il 9 dicembre 1932, D. T. 13 gennaio 1933, R.S. 3489.

14. — Società anonima cooperativa di consumo Unione cooperativa legnaghesi al risparmio Legnago (Verona), costituita il 28 giugno 1932, D. T. 14 luglio 1932, R.S. 1625.

15. — Società anonima cooperativa tabacchicultori ex combattenti, Sanguinetti (Verona), costituita il 29 marzo 1931, D. T. 9 aprile 1931, R.S. 1585.

16. — Società anonima cooperativa « Caseificio Sociale Cooperativo » Isola della Scala (Verona), costituita il 29 marzo 1933, D. T. 25 novembre 1933, R.S. 5267.

17. — Società anonima cooperativa veronese fra selciatori ed asfaltatori di Verona, costituita nel 1934, D. T. 9 novembre 1934, R.S.

18. — Società anonima cooperativa scledense falegnami, Schio (Vicenza), costituita il 25 novembre 1932, D. T. 14 dicembre 1932, R.S. 1152.

19. — Società anonima cooperativa Unione consorziale operai muratori, Civitacastellana (Viterbo), costituita il 21 novembre 1932, D. T. 20 gennaio 1933, R.S. 531.

20. — Società anonima cooperativa caricatori e scaricatori scalo ferroviario, Udine, costituita nel 1928, D. T. 2 ottobre 1928, R.S. 1172.

21. — Società anonima cooperativa di costruzione fra muratori ed affini, Udine, costituita nel 1919, D. T. 9 maggio 1919, R.S. 479.

22. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro mandamento di Udine, costituita nel 1921, D. T. 9 aprile 1921, R.S. 804.

23. — Società anonima cooperativa edile friulana, Udine, costituita nel 1930, D. T. 27 ottobre 1930, R.S. 1234.

24. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Chiarina », Fauglis (Udine), costituita nel 1931, D. T. 1° luglio 1931, R.S. 1258.

25. — Società anonima cooperativa Essiccatoio bozzoli, Dignano (Udine), costituita nel 1925, L. T. 13 aprile 1935, R.S. 1386.

26. — Società anonima cooperativa di produzione agricola, Palmanova (Udine), costituita nel 1926, D. T. 4 giugno 1920, R.S. 696.

27. — Società anonima cooperativa Circolo agricolo, Pozzuolo (Udine), costituita nel 1926, D. T. 10 maggio 1926, R.S. 43.

28. — Società anonima cooperativa fascista « La Stella », Rivignano (Udine), costituita nel 1930, D.T. 2 gennaio 1930, R.S. 1210.

29. — Società anonima cooperativa « La Bonifica Fascista », Precenicco (Udine), costituita nel 1929, D. T. 21 ottobre 1929, R.S. 1207.

(4445)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima Cooperativa agricola fra combattenti e mutilati di guerra in Ramacca non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4447)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare un terreno in Como

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 9 novembre 1938-XVII è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare dal comune di Como, e pel prezzo di L. 40.000, un appezzamento di terreno per la costruzione di una Casa dei lavoratori.

(4446)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Castelfranco Veneto.

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 19 ottobre 1938-XVI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno sito in Castelfranco Veneto.

(4448)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Codogno

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 14 ottobre 1938-XVI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno sito in Codogno, destinato alla Casa della Madre e del Bambino.

(4449)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il reclutamento di n. 250 allievi militi forestali

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la M.N.F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, riguardante il riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;
Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 di detto mese;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991-13-1-3-1 in data 11 settembre 1938-XVI;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione alla Scuola di 250 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali entro il 31 gennaio 1939-XVII debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 6 (anche in caso di povertà dell'aspirante) al Comando della Milizia nazionale forestale, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda — scritta di proprio pugno dall'aspirante — dovrà essere indicato in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda deve d'urgenza notificare l'avvenuta variazione al Comando della Milizia nazionale forestale in Roma.

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente bando ha compiuto gli anni 20 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di quattro anni per coloro che risultino iscritti al P.N.F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta all'aumento di cinque anni, eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero. Il limite massimo di età è protratto al compimento, alla data del presente bando, del 39° anno di età per i decorati al valor militare;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando redatto su carta legale attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento. Per i cittadini italiani residenti all'estero detto certificato deve essere rilasciato e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali.

In caso di appartenenza al P.N.F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il documento in parola, sia per i regnicoli che per i residenti all'estero, dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno sarano firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo). Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati riformati dai Consigli di leva o congedati da una delle Forze armate dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

Così pure non saranno ammessi al concorso gli iscritti nelle liste della leva di mare dell'anno in corso.

L'eventuale arruolamento dei militari in congedo della R. marina sarà subordinato al prescritto nulla osta del competente Ministero.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore alla promozione della V classe elementare od ammissione alle scuole medie inferiori;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito o della M.V.S.N., vistato dalle superiori autorità, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,70 ed il torace non meno della metà dell'altezza. L'acutezza visiva deve essere normale in ciascun degli occhi, senza uso delle lenti. Per i nati in Sardegna la statura è ridotta a m. 1,68;

l) certificato di identità personale con fotografia di data recente con la firma del candidato debitamente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al merito ed al valor militare, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 5 per stabilire le preferenze a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovrano unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno è consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro i termini stabiliti della sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 28 febbraio 1939-XVII.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o che giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2 (31 gennaio 1939-XVII) anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comando della Milizia forestale, può con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti oltre, al titolo di studio, le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

A parità di punti sono preferiti:

1° gli insigniti di medaglie al valor militare;

2° gli orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A.O. o in servizio non isolato all'estero;

3° i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

5° i figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A.O. o in servizio non isolato all'estero;

6° gli ex combattenti, gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

7° i provenienti dalla M.V.S.N.;

8° i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta del Comando della Milizia nazionale forestale.

Art. 6.

I primi classificati nella graduatoria saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale, nonchè dovranno superare a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando Milizia forestale una prova scritta di cultura elementare presso la scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame saranno dichiarati vincitori del concorso e dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica, come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di terza classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 7,75 pei giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in terza classe, pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie di insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che avranno riportata la sufficienza in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la idoneità a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 10,76.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella M.N.F.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sei a cominciare dal 1° giugno 1939-XVII. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Per norma ai componenti il Corpo, sono in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e colle stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e colle stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 38,50 mensili.

Art. 17.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella M.N.F.

Roma, addì 19 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Rossoni

(4452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tre posti di archivista (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938;
Sentito il Consiglio per gli archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di tre archivisti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste per l'incremento dmografico della Nazione.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre, successivamente od almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 8 e legalizzato, dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati

ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune del domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

5° certificato di inscrizione, a seconda dell'età, al P.N.F. od al G.U.F. od alla Gioventù italiana del Littorio, rilasciato o vidimato su carta da bollo da L. 4 dalla Federazione dei fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare la data precisa dell'inscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XVI.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato.

Per gli inscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella inscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P. N. F.

Il certificato di inscrizione al P.N.F. dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi il certificato attestante la inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.;

6° originale o copia notarile legalizzata del diploma di laurea in giurisprudenza od in lettere od in scienze politiche e amministrative o in filosofia o in magistero;

7° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s.p.e. su carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato, secondo i casi. Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. e per l'O.M.S. in servizio non isolato deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14 n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di inscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta a bollo da L. 4 e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

10° ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino, con apposito certificato, rilasciato in carta da bollo da L. 4 dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale od ufficiali delle Forze armate dello Stato in s.p.e. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 9 del precedente art. 5; dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. — Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente ai nostri giorni.
2. — Storia del diritto italiano.
3. — Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).
4. — Traduzione in italiano, a scelta del candidato, di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1. — La materia delle due prime prove scritte.
2. — Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
3. — Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.
4. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato nonchè di statistica teorica (generalità - dati statistici - metodi statistici - leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica - statistiche economiche).
5. — Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna.

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 771,87, oltre l'aggiunta di

famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

Il vincitore del concorso che, nel termine stabilito, non assuma servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4454)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di vice conservatore in prova (gruppo B) nell'Amministrazione degli archivi provinciali di Stato

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938;
Sentito il Consiglio per gli archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di due vice conservatori in prova (gruppo *B*, grado 11°) nell'Amministrazione degli archivi provinciali di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre, successivamente ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da lire otto e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire quattro e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da lire dodici e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune del domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da lire quattro e legalizzato dal prefetto;

5° certificato di iscrizione, a seconda dell'età, al P. N. F. o al G.U.F. od alla Gioventù Italiana del Littorio, rilasciato o vidimato su carta da bollo da lire quattro dalla Federazione dei fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare la data precisa dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'Anno XVI.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. o per l'O. M. S. in servizio non isolato.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari e dal Segretario amministrativo del P. N. F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del P. N. F.

Il certificato di iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F.;

6° originale o copia notarile legalizzata del diploma di licenza liceale classica, scientifica o magistrale;

7° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s.p.e. su carta da bollo da lire quattro e debitamente legalizzato secondo i casi. Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A. O. o per l'O. M. S. in servizio non isolato, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14 n. 3 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa). Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da lire quattro e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comando del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. o per l'O. M. S. in servizio non isolato, debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da lire 4 e legalizzato dal prefetto;

10° ogni altro documento atto a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino, con apposito certificato, rilasciato in carta da bollo da lire quattro dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale od ufficiale delle Forze armate dello Stato in s.p.e. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 9, del precedente art. 5; dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. — Storia d'Italia moderna e contemporanea dal 1492 ai nostri giorni;
2. — Ordinamento generale amministrativo del Regno;
3. — Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1. — Storia d'Italia moderna e contemporanea, con particolare riguardo alle istituzioni politiche ed amministrative delle provincie dell'ex Regno delle due Sicilie;
2. — Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;
3. — Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
4. — Lettura di un documento latino scritto in Italia di epoca recente;
5. — Nozioni generali sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato nonchè sulla legislazione relativa all'ordinamento gerarchico;
6. — Nozioni elementari di statistica teorica ed applicata.

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse a mezzo della prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta d'identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per le benemerenze belliche e fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno mensile lordo di lire 675,38 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni richieste. Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma servizio senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 20 posti di aiutante aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo C)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il regolamento degli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1137;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938;
Sentito il Consiglio per gli archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di venti aiutanti aggiunti in prova (gruppo *C* - grado 13°) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre, successivamente od almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da lire otto e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da lire quattro e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da lire dodici e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune del domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da lire quattro e legalizzato dal prefetto;

5° certificato di iscrizione, a seconda dell'età, al P.N.F. od al G.U.F. od alla Gioventù italiana del Littorio, rilasciato o vidimato su carta da bollo da lire quattro dalla Federazione dei fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare la data precisa dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XVI.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica, per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.;

6° originale o copia notarile legalizzata del diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

7° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s.p.e. su carta da bollo da lire quattro e debitamente legalizzato, secondo i casi. Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S., in servizio non isolato, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da lire quattro e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A. O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da lire quattro e legalizzato dal prefetto;

10° ogni altro documento atto a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino, con apposito certificato, rilasciato in carta da bollo da lire quattro dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale od ufficiali delle Forze armate dello Stato in s.p.e. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 9, del precedente art. 5; dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.

Prova orale:

1. La materia delle prove scritte;
2. Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia;
3. Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato. Nozioni elementari di statistica;
4. Prova di dattilografia (macchina Olivetti).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno mensile lordo di lire 436,23 oltre la aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

Il vincitore del concorso, nel termine stabilito, non assuma servizio senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4456)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quattro posti di inserviente nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560;
Visto il R. decreto 22 settembre 1932, n. 1391;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per l'ammissione di quattro inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite dalle disposizioni sopra citate e dalle seguenti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il Ministro si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia, nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre, entro i 30 giorni successivi tutti gli altri documenti richiesti.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

5° certificato di iscrizione a seconda dell'età, al P.N.F. od al G.U.F., od alla Gioventù italiana del Littorio, rilasciato o vidimato su carta da bollo da L. 4 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale

certificato dovrà risultare la data precisa dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XVI.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o dal Segretario amministrativo del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine o residenza e legalizzato dal prefetto, attestante che l'aspirante sa leggere e scrivere correntemente. Tale certificato non occorre quando l'aspirante presenti un titolo di studio idoneo a termine delle disposizioni vigenti;

7° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un ufficiale medico in s.p.e. su carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato, secondo i casi. Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia dell'aspirante sulla quale il sanitario deve apporre la sua firma.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S., in servizio non isolato, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni dell'art. 14, n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un medico di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

8° copia del foglio matricolare militare. Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di inscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 4 e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

9° stato di famiglia, per gli aspiranti coniugati o vedovi con prole, redatto dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

10° ogni documento o titolo, eventualmente in possesso degli aspiranti, circa i servizi già prestati presso enti pubblici ed atti a dimostrare l'attitudine a coprire il posto messo a concorso;

11° ogni altro documento atto a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Peraltro i concorrenti i quali dimostrino, con apposito certificato, rilasciato in carta da bollo da L. 4 dalle competenti superiori gerarchie, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 9 del precedente art. 5: dal certificato di servizio dovrà risultare la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o del segretario della Regia pretura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte 3ª, della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una commissione composta:

di un vice prefetto, in servizio al Ministero, che la presiede;

di un consigliere di 1ª o di 2ª classe;

di un funzionario tecnico dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Un funzionario di gruppo *A* del Ministero disimpegnerà, presso la commissione, le mansioni di segretario.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 307,93, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, di detto Regio decreto-legge.

Il vincitore del concorso che, nel termine stabilito, non assuma servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1938-XVI

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(4457)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.